



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 77 del 28/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS 19/8/2016, N. 175 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, presso il Comune di Sasso Marconi, convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

PARMEGGIANI ROBERTO	Sindaco	P	LODI SIMONE	Consigliere	P
RUSSO LUCIANO	Assessore	P	CESARE SALOMONI	Consigliere	P
LENZI MARILENA	Assessore	A	SIROLI STEFANO	Consigliere	P
ARMAROLI CHIARA	Consigliere	P	MASTACCHI MARCO	Consigliere	P
BERNABEI IRENE	Assessore	A	CHILLARI ACHILLE	Consigliere	A
MARTINI SILVIA	Consigliere	P	VERONESI MARCO	Consigliere	P
LOLLI FRANCA	Consigliere	P	CALZOLARI ENRICA	Consigliere	A
VENTURI ALBERTO	Consigliere	P	BENINI CESARINO	Consigliere	P
RASCHI ALESSANDRO	Assessore	P			

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Generale reggente DOTT. FANTI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita: “

1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4.

b Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

c Partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

d Partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

e Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

f Necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

g Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

ATTESO che:

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Questo Ente è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 in data 30/03/2015 successivamente modificata con deliberazione n.20 in data 30/03/2016;

Richiamate le deliberazioni consiliari:

- n. 49 in data 26/9/2017 esecutiva, ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017. con la quale è stata operata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prescritta dall'art. 24 del TUSP;

- n. 66 del 29/11/2022 con la quale da ultimo è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie al 31.12.2021

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui

all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico.
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato,
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie.
 - Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
 - Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.
 - Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
 - Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo.
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P..
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

PRESO ATTO che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette al 31/12/2022, dalla quale non risultano mutamenti rispetto alle ricognizioni precedenti e non risultano partecipazioni indirette come definite dal TUSP:

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	FINALITA'	NOTE
LEPIDA S.C.P.A.	02770891204	0,0014%	Razionalizzazione, gestione e manutenzione della rete regionale a banda larga	Mantenimento
G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.	02323051207	0,93%	Sostegno alla promozione dello sviluppo integrato e dell'occupazione svolgendo le proprie attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali Attività proprie dei gruppi di Azione Locale	Mantenimento
HERA SPA	04245520376	0,1093%	Servizi idrici, gas igienici e ambientali	Mantenimento

PRECISATO che:

- le società quotate sono escluse per legge dai provvedimenti di razionalizzazione
- che la costituzione del G.A.L. è consentita in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”);

ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

VISTO lo Statuto Comunale

Il **Sindaco** illustra.

Visto l'esito dell'esperita votazione

Presenti n. 13

Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Mastacchi, Veronesi e Benini) espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle Società in cui il Comune di Sasso Marconi detiene partecipazioni dirette, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 175/2016, come indicato negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Alliegato A) **CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) - Dati relativi al 31/12/2022**

Alliegato B) **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 1, TUSP) - Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022**

2) di dare atto che non ricorrono le circostanze per la adozione del Piano di Razionalizzazione di cui al comma 4° dell'art. 20 del TU 175/2016;

3) Di prendere atto delle informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni possedute dal Comune di Sasso Marconi, come previsto dagli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Sasso Marconi di cui agli allegati A) e B);

6) di dare mandato alla Responsabile dei Servizi Finanziari di provvedere a comunicare:
- alla sezione della Corte dei Conti competente gli atti di cui all'art. 20 del TUPS;
- alla "Struttura di monitoraggio" gli elementi contenuti nella scheda di Revisione e quant'altro previsto negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del Ministero Economia e Finanze (MEF).

Infine, **il Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto, con separata votazione con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Mastacchi, Veronesi e Benini) espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
PARMEGGIANI ROBERTO

Il Segretario Generale reggente
FANTI ANDREA